

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1961

(53^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

Disegno di legge:

«Modifica dell'articolo 7, ultima parte, del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, relativo alla misura massima di contributo da parte degli utenti di strade vicinali» (1122) (D'iniziativa dei senatori Ferrari e Desana) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 725, 727, 729
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	727
GRAMEGNA	727, 728
JODICE	728
PELIZZO, <i>relatore</i>	726, 727
PICCHIOTTI	727
RICCIO	728
ROMANO	728

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlingieri, Capalozza, Caroli, Cornaggia Medici, Gra-

magna, Jodice, Leone, Magliano, Papalia, Pelizzo, Picchiotti, Riccio e Romano Antonio. Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dominèdò.

PELIZZO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ferrari e Desana: «Modifica dell'articolo 7, ultima parte, del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, relativo alla misura massima di contributo da parte degli utenti di strade vicinali» (1122)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Ferrari e Desana:

« Modifica dell'articolo 7, ultima parte, del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, relativo alla misura massima di contributo da parte degli utenti di strade vicinali ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La parola « doppio » inserita nell'ultima parte dell'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, è sostituita dall'altra « quintuplo ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Il disegno di legge in esame si propone di aumentare l'aliquota massima del contributo degli utenti delle strade consortili dal 200 per cento al 500 per cento in quanto, secondo i proponenti, l'aliquota massima attuale potrebbe considerarsi adeguata se riferita al 1918 ma non lo è più se riferita al 1960.

La Commissione finanze e tesoro nulla ha da obiettare al fine che il disegno di legge si propone, che è quello di aggiornare la misura del contributo alle necessità di spesa che richiedono le strade vicinali; tuttavia il mezzo proposto per la copertura della prevista maggiore spesa non sembra alla Commissione approvabile, poichè è avvenuto già l'adeguamento dell'imposta fondiaria al mutato potere di acquisto della moneta con la rivalutazione della rendita fondiaria, e perchè è stato rivalutato il contributo pur lasciando inalterata la misura dell'aliquota.

Si tratterebbe quindi non tanto di rivalutazione, bensì di inasprimento del contributo a carico dell'agricoltura la quale in questo momento avrebbe invece bisogno di sgravi.

Per tali ragioni la Commissione finanze e tesoro esprime parere contrario per la parte di propria competenza in quanto si copre una spesa con un mezzo che la Commissione ritiene non approvabile ».

P E L I Z Z O , *relatore.* Onorevoli colleghi, l'ultima parte dell'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, stabilisce che il contributo di utenza da iscrivere nel ruolo per il pagamento da parte degli utenti della spesa sostenuta, per la costruzione della strada non può superare, per ogni utente, il doppio dell'imposta fondiaria principale relativa al fondo interessato nel consorzio.

Ora, poichè, evidentemente, dal 1918 ad oggi il costo della costruzione delle strade è notevolmente aumentato, i consorzi ritengono ormai del tutto insufficiente un contributo da parte degli utenti pari nel massimo a due volte dell'imposta fondiaria principale e chiedono, pertanto, che venga elevato al quintuplo dell'imposta principale gravante sul fondo, in modo da poter provvedere a soddisfare in modo adeguato le necessità degli utenti.

Appare evidente, a mio avviso, che si tratta semplicemente di stabilire un criterio in base al quale determinare la misura del gravame contributivo a carico degli associati del consorzio, al fine di provvedere ad una esigenza fondamentale, quella cioè di coprire la spesa inerente alle finalità del consorzio stesso.

Quale relatore, pertanto, ritengo senz'altro giustificata e opportuna la richiesta avanzata dai senatori Ferrari e Desana nel disegno di legge in questione.

Per quanto si riferisce, inoltre, al parere contrario espresso dalla Commissione finanze e tesoro, desidero rilevare che, a prescindere dal fatto che l'adeguamento al quale si fa riferimento non è reale, in quanto non è affatto vero che nel 1961 l'imposta principale fondiaria sia adeguata al corrispondente mutato potere di acquisto della moneta, quanto previsto dal disegno di legge in discussione è soltanto, ripeto, un criterio per commisurare l'aumento della contribuzione da parte degli utenti a quelle che sono le effettive e reali spese per la costruzione di una strada vicinale.

È necessario, inoltre, tenere presente che non si tratta di un obbligo, bensì di una facoltà del consorzio di procedere a tale imposizione, sempre nell'ambito del consorzio

stesso, e che, in ogni caso, qualora si verificassero degli abusi, vi è sempre la possibilità di procedere allo scioglimento del consorzio.

In definitiva, come ho già rilevato, con la modifica che viene proposta all'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, si vuole semplicemente dare la facoltà ai consorzi di reperire i mezzi necessari per provvedere alla copertura delle spese occorrenti per l'esecuzione delle finalità per cui i consorzi stessi sono stati costituiti.

Per tali motivi mi dichiaro, quindi, senza altro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Vorrei far rilevare agli onorevoli colleghi che, dal momento che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario, ritenendo che il mezzo per raggiungere la copertura della spesa, così come proposto dal provvedimento in questione, non sia approvabile, sarà necessario, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, rimettere il disegno di legge alla deliberazione dell'Assemblea.

P E L I Z Z O , relatore. A mio parere, non si tratta assolutamente di una questione di copertura.

P R E S I D E N T E . Certo il problema è discutibile.

P I C C H I O T T I . Desidererei conoscere in base a quali considerazioni i presentatori del disegno di legge in discussione sono arrivati nella determinazione di proporre un aumento del contributo in questione di cinque volte e non, ad esempio, di quattro o di sei volte.

È necessario, infatti, dimostrare che tale aumento è determinato da esigenze reali e non da semplici apprezzamenti del tutto personali e soggettivi.

Pertanto, prima di esprimere il mio parere sul disegno di legge, riterrei opportuno sapere se l'aumento previsto è effettivamente giustificato, in quanto basato su necessità inderogabili.

G R A M E G N A . È evidente, secondo la mia opinione, che l'imposizione prevista dal decreto-legge del 1918 sarebbe del tutto insufficiente per la copertura della spesa occorrente per la costruzione di strade consortili, se non si tenesse conto di quanto è avvenuto nel frattempo relativamente alla imposta fondiaria principale.

Come è noto, infatti, il reddito dominicale in base al quale viene stabilita l'imposizione tributaria a favore dello Stato in virtù di una legge speciale è stato moltiplicato per cinque rispetto al 1918; pertanto, in forza del provvedimento in discussione, si arriverebbe ad imporre agli utenti un contributo cinque volte superiore a tale imposta, determinata nel modo suindicato.

Ora, a me sembra che un tale aumento sia eccessivo, anche in considerazione del fatto che le strade vicinali riguardano proprietà frazionate, piccole proprietà, e che la norma in questione dovrebbe valere non per tutti i consorziati, ma solo per un limitato numero di dissenzienti: ora, a mio avviso, di tale fatto è necessario tenere conto, in quanto non sempre il dissenziente dissente per capriccio, bensì per un complesso di circostanze che noi nel modificare una legge non possiamo trascurare.

Pertanto, pur ritenendo necessario un certo adeguamento, penso che sia opportuno tenere nella giusta considerazione la situazione di fatto attuale e contenere l'adeguamento stesso nei limiti del giusto.

D O M I N E D O ' , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Dopo la chiara relazione del senatore Pelizzo, mi limiterò a qualche osservazione sul merito e sulla forma della questione.

Sul merito c'è da considerare come il dice che l'aumento del costo della vita, e quindi del costo delle costruzioni, importa una rivalutazione della quota massima che il Consorzio può esigere non ci porta a trascurare un elemento di grande importanza: quello costituito dalla rivalutazione subita dalla base su cui la richiesta del Consorzio è fondata, in conseguenza della diminuzione del potere d'acquisto della moneta.

Qual'è la misura da seguire? Questo è il problema. Nel provvedimento si propone di portare al « quintuplo » ciò che finora è stato « doppio »; cioè, poichè il Consorzio ha avuto finora il potere di esigere, come massimo contributo di utenza, il doppio di quanto gli utenti pagavano di imposta principale fondiaria per il fondo interessato nel consorzio, oggi tale contributo viene elevato al quintuplo a causa dello svilimento della moneta. Ma noi sappiamo che, per tanti fattori, l'imposta fondiaria è aumentata anch'essa, in una misura che io stesso non saprei indicare con precisione. Quindi, se noi ci proponiamo di aumentare la quota massima suddetta in riferimento ad un parametro già aumentato in correlazione allo svilimento del potere d'acquisto della moneta e quindi all'aumento generale dei prezzi, facciamo un'affermazione generica che apre un grosso problema di determinazione: perchè portare la quota al quintuplo e non arrivare allora al sestuplo? Oppure, perchè non fermarsi al quadruplo? Io apprezzo molto gli sforzi compiuti dal relatore per sottolineare la necessità del provvedimento; ma, anche volendo ammettere l'*an*, quali saranno i criteri per stabilire il *quomodo* ed il *quantum*?

Anche per quanto riguarda la forma la questione è assai delicata. La Commissione di finanza, allegando esigenze di copertura che, a rigore, non mi risultano, come non risultano al relatore, ci impone di seguire una di queste due vie: o deferire, *illico et immediate*, il disegno di legge all'esame dell'Assemblea, o pregare la 5ª Commissione stessa di revisionare il proprio parere per constatare se involga realmente un problema di copertura.

R I C C I O . Su quest'ultimo punto sono anch'io perplesso. Riterrei anzi che, invece di attardarci a rinviare alla 5ª Commissione il parere già espresso, troveremmo una più efficace soluzione della questione rimettendo senz'altro il disegno di legge all'Assemblea, senza pregiudicare ulteriormente la situazione, anche perchè la Commissione di finanza entra nel merito del provvedimento, toccando questioni che non riguardano affatto la copertura.

G R A M E G N A . Sono contrario alla soluzione prospettata dal collega Riccio, poichè ritengo che in tal modo non si risolverebbe affatto la situazione. Propongo invece di invitare la Commissione di finanza a riconsiderare il parere, e semmai, in caso di insistenza da parte di questa sulle proprie posizioni, adire la Giunta del regolamento, la quale dovrà interpretare le dichiarazioni della suddetta Commissione.

R O M A N O . Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi su di un punto. Tutta la legislazione in materia di consorzi ha subito diverse modifiche. Ora, se non erro, i consorzi procedono alla costruzione delle strade; una volta compiuta l'opera, però, se la strada attraversa più comuni ogni tronco viene affidato, per la manutenzione, al comune del territorio che attraversa. Per questa ragione nella legge sulla Cassa del Mezzogiorno è stato detto che molte strade debbono diventare provinciali, non provvedendo attualmente nessuno alla loro manutenzione.

Pregherei pertanto l'onorevole relatore di voler prendere visione del succedersi di leggi in materia, allo scopo di appurare se esiste o meno una norma che ci riguardi.

J O D I C E . Per contestare l'esattezza del rilievo fatto dalla 5ª Commissione, debbo osservare che nel nostro caso ritengo non esista una questione di reperimento dei fondi. L'articolo 81 stabilisce all'ultimo comma: « Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte »; ora il disegno di legge indica anche la fonte di prelevamento dei fondi necessari, ragione per cui non vi dovrebbe essere motivo di rilievi da parte della Commissione di finanza.

Comunque, a parte il caso specifico, non va sottaciuto il problema di fondo sollevato dal collega Riccio. La 5ª Commissione ha espresso parere favorevole, e ciò è evidente nonostante la falsa lettera del parere stesso, che ha trattato il problema nel merito. Noi non vogliamo pensare che alla 5ª Commissione vi siano persone tanto sprovviste da non aver rilevato che l'osservazione era

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)53^a SEDUTA (4 ottobre 1961)

inesatta, dato che — come ho detto — i fondi per la copertura sono indicati nel provvedimento; la Commissione suddetta ha quindi voluto entrare nel merito. Ora questo — se da una parte deve essere da noi disapprovato — non deve però farci perdere di vista il merito della questione. Quando si parla di crisi dell'agricoltura — sostenendo che essa è ammalata, secondo alcuni, o è in agonia, secondo altri — è proprio opportuno presentare dei provvedimenti che, mentre vorrebbero apparentemente giovare alla proprietà privata, vengono a gravare maggiormente su questa, inasprando i tributi attuali?

Indipendentemente da ogni questione di forma, onorevoli colleghi, dobbiamo considerare anche la sostanza del problema; e

pertanto ritengo che il disegno di legge debba essere da noi respinto.

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, i senatori Berlingieri, Cornaggia Medici, Romano Antonio, Azara, Riccio, Caroli hanno chiesto che il disegno di legge sia discusso e votato dal Senato.

L'esame del disegno di legge proseguirà, pertanto, in sede referente.

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari